

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 440}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, LEZZI, FERRI MARIO, SERVADEI,
TOCCO, GUERRINI, MUSOTTO, CASCIO, DI VAGNO,
CALDORO, COLUCCI, MORO DINO, LENOCI, GIOVA-
NARDI, STRAZZI, SPINELLI**

Presentata il 7 luglio 1972

**Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658,
sul riordinamento della previdenza marinara**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione si propone di apportare alcune modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, entrata in vigore a decorrere dal 1° settembre 1967; modifiche che non fu possibile inserire nel testo della legge per la necessità di far applicare il provvedimento con la massima urgenza, stante lo stato di estremo disagio in cui si trovava — e si trova tuttora — la categoria dei pensionati marittimi. Per altro, le modifiche che vengono ora proposte erano state già chiaramente segnalate nella relazione della Commissione, anche se non trovarono riscontro in emendamenti in sede di discussione e approvazione della legge stessa.

Le ripercussioni in qualche settore non completamente positive, derivanti dalla prima applicazione del citato provvedimento; le decurtazioni retributive subite da alcune categorie di lavoratori per le conseguenti loro comprensibili riserve, nonché un più approfondito esame dei calcoli statistico-attuariali, hanno indotto i proponenti a contenere, con

modesti ritocchi delle aliquote contributive, gli oneri previdenziali, in particolare quelli a carico dei lavoratori, senza alterare l'equilibrio delle due gestioni della previdenza marinara, e a proporre alcune modifiche alla legge n. 658 nell'interesse dell'applicazione della legge medesima.

D'altra parte il problema era stato già sollevato nella precedente legislatura allorquando il gruppo socialista prima, con la proposta di legge n. 392 del 18 settembre 1968 e gli altri gruppi, poi, presentarono delle proposte tutte tese a risolvere il problema dei pensionati marittimi.

Un atto riparatore e di giustizia nei confronti di questa categoria, poi, contribuirà notevolmente a non far disertare i bordi dai giovani i quali adducono, fra l'altro, come uno dei principali motivi di un loro preferenziale impiego a terra, quello della mancata soluzione del problema previdenziale della gente di mare.

Data la urgenza e la delicatezza della materia — si ricordi che i marittimi furono l'unica

categoria che attese per ben 10 anni, dal 1957 al 1967, un aumento delle loro già modeste pensioni — i proponenti hanno ritenuto avvalersi, nella relazione della proposta di legge, del notevole contributo offerto da un Comitato ristretto della Commissione lavoro, che, prima dello scioglimento anticipato delle Camere, aveva predisposto un testo il quale, se non era ottimale, certamente dimostrava lo sforzo del

Parlamento italiano per risolvere tale annoso problema.

I proponenti confidano quindi che, riprendendo il lavoro forzatamente interrotto nell'autunno scorso, questa sesta legislatura possa sollecitamente affrontare e risolvere una questione che non può essere ulteriormente dilazionata.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno eguale o superiore ai sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente di quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di effettivo imbarco ed in relazione al genere della nave e della navigazione.

La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono computati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.

Tale maggiorazione grava sulla assicurazione obbligatoria, allorquando compete al

marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per familiare.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai quindici trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio sempre mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera *d*) della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione della assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle

liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

ART. 2.

(Variazione della percentuale per il calcolo della pensione marittima).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dal primo e dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

ART. 3.

(Trattenute per i pensionati marittimi che si rioccupino alle dipendenze di terzi).

Per i titolari di pensione a carico della gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alla quota di pensione che la gestione marittimi corrisponde al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

ART. 4.

(Maggiorazione della pensione per differimento).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato. Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile, in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino la domanda di pensione per vecchiaia dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva

navigazione con contribuzione alla gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

ART. 5.

(Pensione di anzianità).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« e) le persone di qualsiasi età che possono far valere almeno 30 anni di contribuzioni, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, secondo le norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ».

ART. 6.

(Aliquota contributiva).

Il contributo di cui all'articolo 7, primo comma della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e per l'1,50 per cento a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva di cui al primo comma, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà

ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 7.

(Ufficiali marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe).

All'articolo 47, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 è aggiunto il seguente comma:

« l'assegno personale corrisposto agli ufficiali marconisti pensionati muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con almeno 18 anni di navigazione radiotelegrafista è aumentato del 35 per cento fermo restando il loro diritto all'adeguamento delle competenze a norma del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49 ».

ART. 8.

(Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purché le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 siano state sussistenti alla data del decesso del dante causa e quelle indicate ai punti 3) e 4), lo siano alla data di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo chiedere il riesame della domanda stessa. La relativa prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sempreché alla data stessa sussistano le condizioni di cui al precedente comma.

Le pensioni liquidate ai sensi dei precedenti commi sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 9.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto 1) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

ART. 10.

(Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2409, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti dai censi, mutui ed altre simili fonti — saranno riscossi in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purché tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

ART. 11.

(Misura della pensione).

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro in relazione al grado e all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a sei mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorché compete all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto della maggiorazione per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari a quella della assicurazione generale obbligatoria.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico è ripartita in 13 mensilità e la tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Per i dirigenti iscritti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei

diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'istituto stesso di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

ART. 12.

(Trasferimento dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti e relativi miglioramenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunte come supplementi in carico della assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorati del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957, e del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967.

I supplementi di cui al primo comma, già maggiorati ai sensi del secondo comma, sono, una volta assunti in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, ulteriormente maggiorati di lire 10 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1972.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli articoli 76 e 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono abrogati.

ART. 13.

(Aliquota contributiva della gestione speciale — Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle vendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo di cui all'articolo 62, primo comma della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla ge-

stione speciale, è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al precedente comma, a copertura dell'onere derivante all'assicurazione generale obbligatoria dell'assunzione delle pensioni indicate nel precedente articolo, le società e gli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono tenuti a versare, per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, al fondo per le pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, un contributo a proprio carico pari al 5 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, tra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 14.

(Trattamento per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive ed integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

ART. 15.

(Suppressione del massimale retributivo pensionistico della gestione speciale).

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 68 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 a quelle in favore

di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbianoliiquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma.

ART. 16.

(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

ART. 17.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base all'aliquota vigente al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la gestione marittimi trasferirà alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data richiesta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere entro

un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967, per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

ART. 18.

(Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale).

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreché, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quello che concorre alla formazione della citata pensione.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche ai titolari di pensione, diretta o di reversibilità, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 19.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla gestione marittimi).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la gestione speciale, è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La gestione marittimi trasferisce alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista al secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla navigazione uti-

lizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma del periodo riconosciuto utile presso la gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato dall'analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data richiesta dalla Cassa nazionale della previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

TITOLO III

NORME GENERALI

ART. 20.

(Adeguamento delle pensioni di previdenza marinara).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni di cui all'articolo 46, in godimento alla stessa data, liquidate dalla gestione marittimi sulla base della tabella GMI allegata alla presente legge è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 l'importo complessivo annuo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, sulla base della tabella GM2, allegata alla presente legge, con decorrenza fino al 31 dicembre 1969 ed in go-

dimento al 1° gennaio 1970, è aumentato del 4,10 per cento.

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato con effetto dal 1° gennaio medesimo con decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti della citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della presente legge le tabelle stesse sono adeguate in misura corrispondente al coefficiente di cui al precedente comma, con arrotondamento a mille, dalla medesima data con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della presente legge con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo — della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 l'importo annuo complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della presente legge ed in godimento alla data anzidetta è maggiorato in relazione all'epoca della decorrenza, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggio- razione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967	6,20
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968	4,10
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969	2,80

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi di famiglia corrisposte ai sensi degli articoli 13 e 67 della presente legge fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato, ai sensi dell'articolo 46 primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

ART. 21.

(Iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione).

I marittimi di prima e di seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza o aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, sono iscritti presso la gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

I marittimi italiani imbarcati sulle navi di cui al precedente comma possono chiedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riconoscimento dei periodi di navigazione effettuati su dette navi alla gestione marittimi, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si richiede il riconoscimento.

All'onere derivante sarà fatto fronte con una quota parte del contributo previsto a favore della pesca mediterranea, di cui all'articolo 19 della legge 28 marzo 1969, n. 479.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

ART. 22.

(Riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine di cui al punto *b)* dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, viene riaperto a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un anno.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

ART. 23.

(Modifica dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La tabella delle retribuzioni da prendere a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara potrà essere variata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, per i fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge ».

ART. 24.

(Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara).

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla gestione marit-

timi della Cassa nazionale della previdenza marinara è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge (GM3).

ART. 25.

(Oneri finanziari).

Gli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 12 e dell'articolo 24 della presente legge sono posti a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Al maggior onere derivante al Fondo dall'applicazione del presente articolo si provvederà con decorrenza dal 1° gennaio 1972, con il contributo annuo a carico dello Stato da corrispondersi dal Ministero del tesoro, sulla base di apposito rendiconto nel limite massimo di lire 5 miliardi.

All'onere per l'anno finanziario 1972 derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

ART. 26.

(Decorrenza degli effetti della legge).

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971 salvo quanto diversamente disposto negli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 20.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.